

CONTRATTO DI MEDIAZIONE CREDITIZIA

PROVVIGIONE A FAVORE DEL MEDIATORE	<p>(_____) dell'importo del finanziamento effettivamente deliberato.</p> <p>Il diritto alla provvigione maturerà al momento della comunicazione da parte del Mediatore al Cliente della concessione del finanziamento da parte dell'istituto di credito o dell'intermediario finanziario e dovrà essere liquidato contestualmente ad esso e comunque entro e non oltre dieci giorni dalla suddetta comunicazione.</p> <p>La provvigione di cui sopra sarà ugualmente corrisposta anche nel caso in cui il finanziamento sia erogato a condizioni diverse o per tipologia differente da quelle inizialmente richieste, a condizione che il Cliente accetti le nuove condizioni proposte.</p> <p>La provvigione sarà ugualmente dovuta nel caso in cui il Cliente concluda l'affare con Enti Finanziatori messi in relazione con il Cliente dal Mediatore Creditizio, anche dopo la scadenza dell'incarico, per un periodo successivo alla scadenza di mesi dodici.</p> <p>Il suddetto importo, ove ne sussistano i presupposti, dovrà essere assoggettato alla ritenuta d'acconto di cui all'art. 25/bis del DPR 600/73. Iva non dovuta.</p>
SPESE	<p>Sono a carico del cliente indipendentemente dalla conclusione dell'affare, e sono quantificate in euro 500 (cinquecento/00) relativi alla predisposizione di un Credit Book e un Business Plan Semplificato del cliente, propedeutici alla disamina del fabbisogno finanziario, dovute anche qualora receda dal contratto entro i 14 giorni.</p> <p>Sono altresì a carico del Cliente le eventuali spese sostenute in suo favore, quali, esemplificativamente, quelle assicurative a copertura dell'immobile, di perizia, le spese notarili e le imposte come per legge, ove effettivamente sostenute e documentate.</p>
PENALE	<p>Il Cliente si obbliga a corrispondere una somma a titolo di penale, ex art. 1382 c.c., pari al 50% (cinquanta per cento) della provvigione totale richiesta, con un importo minimo di euro 750 (euro settecentocinquanta/00), nelle seguenti ipotesi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) revoca dell'incarico prima della sua naturale scadenza, salvo quanto previsto dall'art. 12; b) rinuncia al finanziamento prima del completamento dell'iter di approvazione da parte dell'Ente erogante incaricato; c) errate informazioni fornite al Mediatore Creditizio circa le garanzie reali e personali offerte, ovvero impossibilità di loro acquisizione imputabile al Cliente; d) consegna al Mediatore di documentazione falsa e/o contraffatta; e) falsa dichiarazione in merito alla sottoscrizione di precedenti contratti di mediazione creditizia; f) violazione del patto di esclusiva, g) omesse o incomplete informazioni sull'esistenza di protesti, ipoteche, segnalazioni nella Centrale Rischi, procedure esecutive o concorsuali; h) mancata consegna al Mediatore Creditizio tempestivamente, e comunque non oltre 15 (quindici) giorni lavorativi dalla richiesta, di tutta la documentazione e delle informazioni occorrenti per lo svolgimento delle attività oggetto dell'incarico di cui all'art. 2.
DURATA DEL CONTRATTO	<p>Il presente incarico avrà durata di mesi sei decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto di mediazione creditizia.</p>
ESCLUSIVA	<p>L'incarico si intende conferito in esclusiva al Mediatore Creditizio fino alla conclusione dello stesso.</p>
DIRITTO DI RECESSO	<p>Il Cliente può recedere entro e non oltre 14 (quattordici) giorni dalla sottoscrizione del presente, dandone comunicazione a mezzo lettera raccomandata a/r o Pec e in tale caso potranno essergli addebitate solamente le spese effettivamente sostenute e documentate dal Mediatore Creditizio oltre ad euro 500 (cinquecento/00) relativi alla predisposizione di un Credit Book e un Business Plan Semplificato del cliente.</p>
FORO COMPETENTE	<p>Il Foro competente è quello di Milano.</p>
OBBLIGHI DEL CLIENTE	<p>Il Cliente consegna al Mediatore Creditizio tempestivamente, e comunque non oltre 15 (quindici) giorni lavorativi dalla richiesta, tutta la documentazione e le informazioni occorrenti per lo svolgimento delle attività oggetto dell'incarico di cui all'art. 2.</p> <p>Il Cliente dichiara che i dati, le notizie e la documentazione dallo stesso forniti corrispondono al vero e, a tale proposito, il Cliente esonera il Mediatore Creditizio da qualsiasi responsabilità sia in caso di omessa, ritardata o inadeguata consegna della documentazione e delle informazioni indispensabili per l'istruttoria della richiesta di finanziamento, sia in caso di consegna di documentazione non autentica, non veritiera, incompleta o non aggiornata rispetto alla quale unico responsabile è il Cliente.</p> <p>Il Cliente dichiara di non essere a conoscenza di segnalazioni nella Centrale dei Rischi di Banca d'Italia o in CRIF, di protesti, procedimenti penali pendenti, procedure esecutive in corso, ipoteche iscritte su eventuali diritti reali di cui egli sia titolare ovvero coobbligato. Nel caso di sussistenza di dette circostanze, il Cliente è obbligato a farne dichiarazione. In caso di dichiarazione mendace dolosa o colposa, il cliente è tenuto al pagamento della penale di cui all'art. 11.</p>

CONTRATTO DI MEDIAZIONE CREDITIZIA "TRA LE PARTI"

DATI RELATIVI AL CLIENTE

RAGIONE SOCIALE			
CODICE FISCALE		P.IVA	
SEDE LEGALE (via/n°)			
CAP	COMUNE	PROV	

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE LEGALE

NOME	COGNOME	CODICE FISCALE	
NATO/A A	PROV.	IL	
RESIDENTE IN (via/n°)	COMUNE	PROV.	CAP

(di seguito "Cliente")

Soluzione Funding S.r.l., con sede legale in _____, Capitale Sociale € 50.000,00 Int. Vers., iscritta presso il Registro delle Imprese di _____, Partita I.V.A. _____ indirizzo di Posta Elettronica Certificata _____, iscritta nell'Elenco tenuto presso l'Organismo di cui all'art. 128-undecies D.Lgs. n. 385/1993 e successive modifiche ed integrazioni al n° _____, rappresentata dal legale rappresentante pro tempore.

(di seguito per brevità anche "Mediatore Creditizio")

- il Cliente ha ricevuto e preso visione della: a) documentazione in materia di informativa precontrattuale e trasparenza secondo il titolo VI del Testo Unico Bancario e secondo il Provvedimento di Banca d'Italia 29 luglio 2009 e successive integrazioni e modifiche "Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari"; b) "Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti" (per quanto di competenza e pertinenza della figura del Mediatore Creditizio); c) documentazione in materia di informativa ai sensi della disciplina sulla protezione dei dati personali (D. Lgs. 196/2003 e ss.mm. - GDPR 2016/679);
- il Mediatore Creditizio assicura e verifica, anche attraverso l'adozione di adeguate procedure interne, che i propri dipendenti e collaboratori (di cui si avvale per il contatto con il pubblico) rispettino le norme loro applicabili e possiedano i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla normativa vigente ed in particolare secondo quanto previsto dall'art. 128-novies TUB e dagli artt. 14 e 15 del D. Lgs. 141/2010 e successive modifiche ed integrazioni;

PREMESSO CHE

- La società Soluzione Funding Srl opera quale Mediatore Creditizio così come definito dal Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (TUB) che all'art. 128-sexies comma 1 prevede che "è mediatore creditizio il soggetto che mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari previsti dal titolo V con la potenziale clientela per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma";
- Il Cliente ha interesse ad avvalersi dell'attività di mediazione creditizia svolta da Soluzione Funding Srl al fine di ottenere i finanziamenti descritti nel presente contratto;
- Il Cliente è consapevole che la mediazione creditizia non garantisce l'erogazione del finanziamento richiesto da parte dell'ente e che, perciò, il Mediatore Creditizio non potrà essere considerato in alcun modo responsabile della mancata conclusione positiva dell'attività di mediazione in relazione alla concreta concessione ed erogazione del finanziamento, ai tempi e alla approvazione delle richieste di finanziamento dipendenti interamente dagli istituti bancari o dagli enti di intermediazione, né delle spese di istruzione delle pratiche praticate dagli stessi;
- Il Cliente prende altresì atto del fatto che il Mediatore Creditizio non può essere legato agli istituti di credito e agli enti di intermediazione da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza ed è soggetto estraneo ai rapporti che verranno intrattenuti dal Cliente;
- il Cliente ha ricevuto e preso visione della: a) documentazione in materia di informativa precontrattuale e trasparenza secondo il titolo VI del Testo Unico Bancario e secondo il Provvedimento di Banca d'Italia 29 luglio 2009 e successive integrazioni e modifiche "Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari"; b) "Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti" (per quanto di competenza e pertinenza della figura del Mediatore Creditizio); c) documentazione in materia di informativa ai sensi della disciplina sulla protezione dei dati personali (D. Lgs. 196/2003 e ss.mm. - GDPR 2016/679);
- il Mediatore Creditizio assicura e verifica, anche attraverso l'adozione di adeguate procedure interne, che i propri dipendenti e collaboratori (di cui si avvale per il contatto con il pubblico) rispettino le norme loro applicabili e possiedano i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla normativa vigente ed in particolare secondo quanto previsto dall'art. 128-novies TUB e dagli artt. 14 e 15 del D. Lgs. 141/2010 e successive modifiche ed integrazioni;

Tanto premesso, le parti

Convergono e stipulano quanto segue:

1. Premesse

Convergono e stipulano quanto segue:

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.

2. Oggetto dell'incarico

Il presente incarico è conferito ai sensi dell'art. 1754 c.c., senza rappresentanza ed i diritti e gli obblighi di finanziamento sorgeranno con la sottoscrizione del relativo contratto con l'Ente erogante/finanziatore ed ha per oggetto la mediazione creditizia intesa come messa in relazione di banche o intermediari finanziari previsti dal titolo V del TUB con la potenziale clientela per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma (art. 128-sexies TUB). L'attività di mediazione va adeguata a titolo esemplificativo e non esaustivo al profilo economico, reddituale, finanziario, del Cliente, alle sue specifiche esigenze, nonché all'entità del finanziamento richiesto e si sviluppa nelle seguenti attività:

- studio preliminare delle necessità creditizie attraverso un'analisi economico, finanziaria e patrimoniale, volta alla redazione di un Business plan semplificato che rappresenti le prospettive aziendali e le esigenze di credito;
- pre-istruttoria documentale volta alla creazione di un Credit Book contenente, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i dati economico/finanziari e patrimoniali del richiedente, i principali indici di bilancio, la situazione debitoria, i dati anagrafici di tutti i soci e tutte le informazioni necessarie ad un istituto di credito o un ente erogante autorizzato per istruire e valutare adeguatamente la richiesta creditizia del Cliente;
- individuazione dell'Ente finanziatore che presenti le proposte e le condizioni maggiormente confacenti alle esigenze ed alle caratteristiche del Cliente;
- predisposizione e trasmissione all'Ente finanziatore individuato della richiesta e della relativa documentazione necessaria e comunque prevista dagli obblighi normativi in capo ai mediatori creditizi ed eventualmente dai singoli Istituti di Credito/Intermediari finanziari (previa indicazioni degli stessi);
- assistenza durante l'iter procedurale della pratica e nei contatti con il/i po-

tenziale/i ente/i erogante/i sino al perfezionamento del finanziamento (salvo diversa decisione dell'ente medesimo cui spetta in via esclusiva ed insindacabile la decisione finale circa la concessione del finanziamento e le modalità di espletamento del rapporto tra Ente e Cliente);

- affiancamento nella ricezione della risposta di approvazione/non approvazione della richiesta di finanziamento da parte dell'Ente erogante interpellato. L'attività di mediazione di cui al presente incarico sarà principalmente sviluppata attraverso l'intervento e l'interposizione di collaboratori e/o dipendenti di cui la società si avvale nel rispetto delle prescrizioni normative vigenti.

Il Mediatore Creditizio potrà assumere tutte le informazioni tecnico-legali inerenti il Cliente ritenute utili nonché esibire la documentazione esistente ai potenziali Enti finanziari e fare quant'altro ritenuto necessario e opportuno per l'espletamento ed il conseguimento del presente incarico con promessa fin d'ora da parte del Cliente di rato e valido rispetto all'operato del Mediatore Creditizio.

3. Condizioni economiche e caratteristiche del finanziamento

Finanziamento richiesto in linea capitale: _____ Modalità di finanziamento auspicata: _____ Durata del finanziamento richiesta: _____

Il cliente riconosce preventivamente come dovuto il compenso indicato al successivo articolo 9) anche ove il finanziamento ottenuto sia inferiore a quello richiesto e come sopra indicato.

Sono, altresì, a carico del Cliente le spese di istruzione e gestione della pratica a beneficio dell'Ente finanziatore prescelto nonché le eventuali spese assicurative a copertura dell'immobile, di perizia, le spese notarili e le imposte come per legge.

4. Durata del contratto

Il presente incarico che avrà durata di sei mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione ed accettazione del presente incarico da parte del Cliente medesimo.

Alla scadenza di detto termine il vincolo contrattuale si intende automaticamente cessato senza necessità di disdetta da entrambe le parti.

5. Esclusiva

L'incarico si intende conferito in esclusiva al Mediatore Creditizio fino a cessazione dello stesso.

Il Cliente dichiara di non aver in corso altri contratti di mediazione creditizia e, se così non fosse, è obbligato a riferire tale circostanza. La falsa o mendace dichiarazione rappresenta giusta causa di risoluzione dell'incarico con effetto immediato. Il Cliente, pertanto, per tutta la durata dell'incarico, non potrà per alcun motivo conferire analogo incarico ad altro soggetto, ovvero, agire in proprio con altri operatori, anche non professionali, per l'ottenimento del finanziamento.

La violazione del presente patto darà diritto al Mediatore Creditizio di esigere la penale di cui all'art. 11 del presente contratto.

6. Obblighi del cliente

Il Cliente consegna al Mediatore Creditizio tempestivamente e, comunque non oltre 15 (quindici) giorni lavorativi dalla richiesta, tutta la documentazione e le informazioni occorrenti per lo svolgimento delle attività oggetto dell'incarico di cui all'art. 2.

Il Cliente dichiara che i dati, le notizie e la documentazione dallo stesso forniti corrispondono al vero e, a tale proposito, il Cliente esonera il Mediatore Creditizio da qualsiasi responsabilità sia in caso di omissione, ritardata o inadeguata consegna della documentazione e delle informazioni indispensabili per l'istruttoria della richiesta di finanziamento, sia in caso di consegna di documentazione non autentica, non veritiera, incompleta o non aggiornata rispetto alla quale unico responsabile è il Cliente.

Il Cliente dichiara di non essere a conoscenza di segnalazioni nella Centrale dei Rischi di Banca d'Italia o altre banche dati, di protesti, procedimenti penali pendenti, procedure esecutive in corso, ipoteche iscritte su eventuali diritti reali di cui egli sia titolare ovvero co-obbligato.

Nel caso di sussistenza di dette circostanze, il Cliente è obbligato a farne dichiarazione. In caso di dichiarazione mendace dolosa o colposa, il Cliente è tenuto al pagamento della penale di cui all'art. 11.

7. Obblighi del Mediatore Creditizio

Il Mediatore Creditizio deve compiere l'attività pre-istruttoria adeguandola al profilo economico del Cliente ed all'entità del finanziamento richiesto; deve comportarsi con diligenza, correttezza e buona fede e deve svolgere l'attività di mediazione rispettando tutte le disposizioni normative in materia di trasparenza e si impegna a rispettare il segreto professionale e le disposizioni in materia di protezione dei dati personali ed in materia di antiriciclaggio, approntando ed applicando tutti gli adempimenti prescritti da dette disposizioni normative.

Il Mediatore Creditizio si impegna ad eseguire il servizio di mediazione di cui al presente incarico, entro il termine previsto all'art. 4 e per questo il Cliente lo autorizza a dare immediatamente corso a quanto qui previsto.

Il Mediatore Creditizio si impegna a consegnare al Cliente documenti ed informazioni utili ad una scelta libera e consapevole da parte sua tra le diverse alternative presenti sul mercato. Inoltre, il Mediatore Creditizio si impegna: i) a semplice richiesta del Cliente a comunicare ogni dato relativo alla propria organizzazione; ii) a consegnare al Cliente tutti i documenti necessari per l'adempimento delle attività oggetto e finalità del presente incarico.

8. Esonero di responsabilità del Mediatore Creditizio

Il Mediatore Creditizio non è responsabile degli inadempimenti e/o dell'eventuale mancata concessione e/o erogazione alla Clientela dei finanziamenti richiesti da parte degli Enti eroganti; il Mediatore Creditizio non è altresì vincolato da alcun obbligo di motivazione generica o specifica nei confronti del Cliente nel caso di mancata concessione e/o erogazione dei finanziamenti richiesti.

9. Compenso

Il Cliente, contestualmente alla comunicazione di approvazione della concessione del finanziamento da parte dell'istituto di credito o dell'intermediario finanziario e comunque entro e non oltre dieci giorni dalla suddetta comunicazione, verserà al Mediatore Creditizio un compenso pari al ___ % (_____) dell'importo del finanziamento effettivamente deliberato.

La provvigione sarà ugualmente corrisposta anche nel caso in cui il finanziamento sia deliberato a condizioni diverse o per tipologia differente da quelle inizialmente richieste, a condizione che il Cliente accetti le nuove condizioni proposte. La provvigione sarà ugualmente dovuta nel caso in cui il Cliente

concluda l'affare con Enti Finanziatori segnalati dal Mediatore Creditizio, anche dopo la scadenza dell'incarico per un periodo successivo alla scadenza di mesi dodici.

Il suddetto importo, ove ne sussistano i presupposti, dovrà essere assoggettato alla ritenuta d'acconto di cui all'art. 25-bis DPR 600/73. IVA non dovuta.

10. Spese di istruttoria e altre spese

Le spese di istruttoria, che sono a carico del cliente indipendentemente dalla conclusione dell'affare, sono quantificate in euro 500 (cinquecento/00) relative alla predisposizione di un Credit Book e un Business Plan semplificato e dettagliato del cliente e propedeutico alla disamina del fabbisogno finanziario, e sono dovute dal Cliente anche qualora receda dal presente contratto entro i 14 giorni previsti dall'art. 12. Sono altresì a carico del Cliente le eventuali spese sostenute a suo favore, quali, esemplificativamente, quelle assicurative a copertura dell'immobile, di perizia, le spese notarili e le imposte come per legge, ove effettivamente sostenute e documentate.

11. Inadempimento degli obblighi contrattuali e penale

Il Cliente si obbliga a corrispondere una somma a titolo di penale ex art. 1382 c.c. pari al 50% (cinquanta per cento) della provvigione totale richiesta con un importo minimo di euro 750 (euro settecentocinquanta/00), nelle seguenti ipotesi:

- revoca dell'incarico prima della sua naturale scadenza, salvo quanto previsto dall'art. 12;
- rinuncia al finanziamento prima del completamento dell'iter di approvazione da parte dell'Ente erogante incaricato;
- errate informazioni fornite al Mediatore Creditizio circa le garanzie reali e personali offerte, ovvero impossibilità di loro acquisizione imputabile al Cliente;
- consegna/trasmisione al Mediatore di documentazione falsa e/o contraffatta;
- falsa dichiarazione in merito alla sottoscrizione di precedenti contratti di mediazione creditizia;
- violazione del patto di esclusiva,
- omesse o incomplete informazioni sull'esistenza di protesti, ipoteche, segnalazioni nella Centrale Rischi, procedure esecutive o concorsuali, come descritte all'art. 6 ult. comma;
- mancata consegna al Mediatore creditizio entro il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi dalla richiesta, di tutta la documentazione e delle informazioni occorrenti per lo svolgimento delle attività oggetto dell'incarico di cui al punto 2.

Il Mediatore creditizio può recedere dal presente incarico nelle ipotesi sub c)-h).

12. Diritto di recesso

Il Cliente può recedere entro e non oltre 14 (quattordici) giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, dandone comunicazione a mezzo lettera raccomandata a/r o tramite Pec e in tale caso potranno essergli addebitate solamente le spese sostenute e documentate dal mediatore nonché quelle previste all'art. 10. Decorso tale termine il cliente potrà recedere in qualsiasi momento dal contratto dandone comunicazione a mezzo lettera raccomandata a/r o Pec e sarà obbligato a corrispondere la penale prevista all'art. 11.

13. Antiriciclaggio e privacy

Il Cliente dichiara di avere preso atto dell'obbligo del Mediatore Creditizio di rispettare la legge e gli adempimenti relativi alla normativa sull'antiriciclaggio circa l'adeguata verifica, l'identificazione, registrazione e riscontro delle informazioni relative al Cliente e circa la comunicazione dei dati medesimi all'Ente finanziatore con il quale metterà in contatto il Cliente stesso. Il Cliente dichiara inoltre di aver preso visione dell'informativa consegnata ai sensi dell'articolo 13 del REGOLAMENTO UE 2016/679 e di avere avuto conoscenza dei diritti in essa previsti a tutela della propria privacy; il Cliente presta pertanto il consenso alla conservazione ed al trattamento dei propri dati personali per le finalità connesse allo svolgimento del presente incarico di mediazione creditizia.

14. Modi iche all'incarico

Le parti convengono che ogni modifica al presente incarico potrà essere effettuata esclusivamente in forma scritta.

15. Controversie

Il Foro competente è quello di Milano.

16. Rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente accordo, si rinvia alle norme vigenti e, in particolare, alle norme del codice civile in materia di mediazione creditizia.

Il presente contratto è composto di n. 6 pagine (compreso il documento di sintesi) e con la sottoscrizione il Cliente dichiara di averne ricevuta copia e di aver letto, compreso e accettato integralmente le condizioni contrattuali sopra estese relative al contratto di mediazione creditizia tra il cliente stesso e Soluzione Funding S.r.l..

(luogo)

(data)

✕

Soluzione Funding S.r.l. (Amministratore)

✕

Il Cliente (Timbro e Firma)

Il Cliente dichiara e riconosce che, prima della conclusione del presente contratto di mediazione creditizia, ha ricevuto e preso visione della copia cartacea del Fascicolo Informativo, del Documento di sintesi e che gli è stata offerta la possibilità di ricevere una copia completa del presente Contratto idonea per la stipula, documenti tutti liberamente disponibili mediante l'utilizzo delle tecniche di comunicazione a distanza da parte di Soluzione Funding S.r.l.. Fermo quanto precede, il Cliente dichiara e riconosce che, prima della conclusione del presente contratto di mediazione creditizia, è stato informato in ordine al fatto che la consegna della copia completa non impegna le Parti alla stipula dello stesso Contratto.

_____ (luogo) _____ (data)

✕

_____ Soluzione Funding S.r.l. (Amministratore)

✕

_____ Il Cliente (Timbro e Firma)

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del c.c il Cliente dichiara di accettare espressamente i seguenti articoli, già oggetto di trattativa individuale tra le Parti: 1) Premesse; 2) Oggetto dell'incarico; 3) Condizioni economiche e caratteristiche del finanziamento; 4) Durata del contratto, condizioni 5) Esclusiva; 6) Obblighi del Cliente; 7) Esonero di responsabilità del Mediatore Creditizio; 9) Compenso 11) Inadempimento degli obblighi contrattuali e penale; 12) Diritto di recesso 15) Controversie.

_____ (luogo) _____ (data)

✕

_____ Soluzione Funding S.r.l. (Amministratore)

✕

_____ Il Cliente (Timbro e Firma)

USO INTERNO

SCHEDA DI RACCOLTA E TRASMISSIONE ALLA SEDE CENTRALE RISERVATA AL COLLABORATORE

Io sottoscritto _____ che, alla data di sottoscrizione della presente Mandato svolgo l'attività di mediazione creditizia ai sensi dell'art 128 octies del T.U.B in qualità di Collaboratore / Dipendente della società Soluzione Funding Srl,

DICHIARO

di aver acquisito / concluso personalmente la presente proposta di Mandato e di avere provveduto alla identificazione del Cliente come richiesto dalla normativa vigente in materia di privacy ed antiriciclaggio.

Allego in originale e tutti con data e firma del cliente i seguenti documenti:

- Contratto di Mediazione Creditizia;
- Foglio informativo;
- Modello di Informativa sulla Privacy e Consenso al Trattamento dei Dati Personali;
- Modello Adeguata Verifica della Clientela;
- Copia del Documento di Riconoscimento del Cliente / Sottoscrittore del Contratto;

Nome _____ Cognome _____

_____ (luogo) _____ (data)

✕

_____ Soluzione Funding S.r.l. (Amministratore)